

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso.

Il nuovo Regolamento della funzione consultiva svolta dall'Autorità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituisce il Regolamento del 20 luglio 2016 e persegue, quali obiettivi principali, la ridefinizione dell'ambito entro il quale tale funzione è esercitata, dei soggetti che possono presentare le richieste di parere, delle modalità di esercizio della funzione stessa.

Il Regolamento si compone di nove articoli che attengono ai seguenti aspetti:

#### Art. 1 - Definizioni

L'articolo riporta alcune definizioni.

## Art. 2 - Oggetto

L'art. 2, commi 1 e 2, individua i casi in cui l'Autorità svolge la funzione consultiva sia in materia di contratti pubblici, sia in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con riferimento a fattispecie concrete. La disposizione chiarisce quindi, al comma 2, che i pareri sono emessi nei seguenti casi:

- a) nei casi indicati nell'art.1, co.2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 39/2013;
- b) quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1 (legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi, Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 3** della disposizione regolamentare chiarisce, invece, che le richieste di parere che non rientrano nelle ipotesi sopra indicate ma che riguardano questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici di Regolazione competenti per materia ai fini dell'adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

### Art. 3 – Soggetti richiedenti



L'art. 3, comma 1, individua i soggetti che possono presentare istanza di parere all'Autorità. La disposizione distingue i predetti soggetti in relazione alla materia sulla quale verte il quesito, ossia prevenzione della corruzione (lett. a, b, c, d, e) e contratti pubblici (lett. f). A sua volta, la materia della prevenzione della corruzione distingue i soggetti legittimati a seconda della disposizione normativa di riferimento.

In materia di contratti pubblici si prevede, invece, che la richiesta di parere possa essere presentata dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. 0), del d.lgs. n. 50/2016 e dai soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

# Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta

L'art. 4, commi 1, 2 e 3, disciplina le modalità di presentazione della richiesta di parere, evidenziando che la stessa deve essere compiutamente motivata, accompagnata dalla documentazione ritenuta utile, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere l'indicazione dei dati personali da sottrarre alla pubblicazione. Per la presentazione dell'istanza è possibile utilizzare il modulo allegato al Regolamento.

#### Art. 5 – Inammissibilità della richiesta

Con riferimento al regime delle inammissibilità delle istanze di parere, l'art. 5, comma 1, stabilisce che sono ritenute inammissibili le richieste che:

- a) non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
- b) non sono sottoscritte dall'organo competente, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- c) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;
- d) non hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità.

### Art. 6 – Archiviazione delle richieste

La disposizione **dell'art. 6** prevede che l'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 5 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte; detto elenco è pubblicato sul sito istituzionale.

E' altresì evidenziato, al **comma 2**, che la predetta pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai richiedenti in ordine all'archiviazione delle istanze di parere.

## Art. 7 – Istruttoria e adozione del parere

L'art. 7, comma 1, stabilisce che l'Ufficio, esaminate le richieste pervenute, provvede alla trattazione di quelle non archiviate ai sensi dell'art. 6. La disposizione prevede che l'istruttoria è



definita ordinariamente entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Autorità. Si prevede quindi, al **comma 2** che l'Ufficio predispone una proposta di parere da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio.

Ai sensi del **comma 3**, il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta è di agevole interpretazione, in quanto oggetto di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Il parere approvato, ai sensi del **comma 4**, è trasmesso, a cura dell'Ufficio, alle parti interessate. Infine, nello stesso articolo (**comma 5**), è prevista la possibilità per il Consiglio, o per il Presidente in casi di urgenza e salva ratifica del Consiglio, di disporre la trattazione di richieste di parere che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 2.

### Art. 8 - Pubblicità

L'art. 8 stabilisce che i pareri adottati sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta delle parti di sottrazione dalla pubblicazione dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la deliberazione adottata.

## Art. 9 – Abrogazione

**L'articolo 9** stabilisce che il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; prevede altresì l'abrogazione del Regolamento del 20 luglio 2016.